

## DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),  
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

## COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),  
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO  
(Roma Tre)

## COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),  
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),  
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel  
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor  
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE  
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo  
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo  
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano  
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della  
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO  
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo  
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI  
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo  
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),  
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere  
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA  
ROMANISTICA  
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO  
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,  
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI  
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no  
EDITRICE

*Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra*

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono  
tematiche del Convegno 2021  
dell'Accademia Romanistica Costantiniana  
organizzato in collaborazione con  
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

---

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)

[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA  
*Università di Napoli Federico II*

ALLE ORIGINI DELLA SALVEZZA CRISTIANA:  
IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA  
NELLA LETTERA AI GALATI DI SAN PAOLO\*

Nella I lettera ai Galati San Paolo vi iscrive la formulazione più radicale dell'eguaglianza cristiana: "Ma da quando è venuta la fede, non siamo più sotto il potere di un pedagogo. Voi tutti, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché, quanti foste battezzati nel Cristo, avete rivestito il Cristo; non conta più l'essere giudeo o greco, né l'essere schiavo o libero, né l'essere uomo o donna, poiché voi tutti siete un essere in Cristo Gesù. Ora se voi appartenete a Cristo, siete dunque discendenza di Abramo e quindi eredi secondo la promessa".

Non ha più valore la nazionalità, la cultura, la lingua, e Paolo cita le discriminanti massime ai suoi tempi, l'essere giudeo o greco.

Non ha valore l'appartenenza ai due segmenti estremi della scala sociale, la libertà o la schiavitù. E neppure la diversità di sesso, se uomo o donna.

La condizione umana è diventata una sola, quella del battezzato, erede di Cristo. Nell'insegnamento di Paolo gioca la tradizione di Abramo, che ebbe due mogli, Sara libera, Agar schiava. Dalla prima nasceranno figli liberi, eredi del padre; dall'altra i figli dovranno spartirsi l'eredità insieme con i figli della schiava. Sia pure con un testo che doveva apparire agli ascoltatori involuto, Paolo illumina di decisività la scelta libera di Abramo, che è poi quella di Cristo.

\* L'idea che ha ispirato queste pagine dedicate a Franco Amarelli, perché la condivido con lui, è quella di riflettere su di uno stato mondiale non globalizzato, e cioè sulla cittadinanza prima ancora che dell'Impero, per superare il contrasto tra *civis* e *urbs*, *incola* e *orbis*, alla ricerca di quell'uguaglianza nell'unicità che è data dall'essere figli di Dio.

Ma perché ne risulta esaltata la narrazione abramitica? È da supporre che gli abitanti della Galatia vivevano uno status più idoneo a quello vigente nella generalità delle popolazioni del tempo.

Discutendo di eredità, Paolo mostra di ritenere il passaggio della proprietà dal padrone all'erede come un testamento. Di qui nasce l'eredità di Cristo, e la libertà dei figli di Cristo, fratelli elettivi di Dio. San Paolo è intento a far comprendere ai suoi interlocutori la trasformazione loro da figli ad eredi di Dio.

È indispensabile leggere il paragrafo 4: "Ora aggiungo: sino a quando l'erede fanciullo, non differisce in nulla da uno schiavo, quantunque sia padrone di tutti i beni, ma sottostà a tutori ed amministratori fino alla data fissata dal padre. Così noi pure da minorenni eravamo asserviti agli elementi del mondo. Ma allorché il tempo raggiunge la sua pienezza, Iddio mandò il suo Figliolo, nato da una donna, nato sotto la legge, affinché riscattasse quelli che erano soggetti alla legge, affinché ricevessimo la dignità di figli adottivi. E prova che siete figli si è che Iddio mandò lo spirito del Figlio suo nei nostri cuori, il quale grida: Abba, Padre! Di conseguenza, tu non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio, sei, grazie a Dio, anche erede".

È trasparente uno schema di fondo giuridico, il rapporto padre figlio e padrone servo. In una prima fase il figlio è gestito dall'autorità paterna, e finché resterà adolescente il padre ne sarà protagonista, o in sua vece agirà un pedagogo o un amministratore. Solo quando Dio farà del figlio un suo erede diretto, allora non ci sarà più un sottoposto del padre. E ogni uomo sarà autore della sua vita. E sarà il Cristianesimo.

Per la salvezza personale non varrà la legge con il soccorso delle sue regole e della interpretazione di sacerdoti e giudici. Sarà la fede, sarà il nuovo status di figlio di Dio la tavola della libertà umana. Da questo racconto non si è abbandonati alle fantasie di un predicatore.

Paolo ha una cultura della vicenda storica di Israele che gliene permette la collocazione nel passato e nel presente. Egli può elencare i mali del tempo della legge "e cioè fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, risse, gelosia, impeti d'ira, rivalità, discordie, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e altre cose simili". "I frutti dello Spirito, al contrario, sono: carità, gioia, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, mitezza, temperanza".

Le esperienze della vita personale scandiscono il contrappunto tra la legge e lo Spirito. Ma questo è anche lo scenario di una antropologia intitolata alle controversie polemiche della evangelizzazione paolina.

Indugiare sulla localizzazione di questo apostolato di Paolo vale a

comprendere l'altra quinta, politica e culturale insieme, che è quella del potere romano. L'area occupata dalle popolazioni indicate come destinatarie della Lettera, nel 25 a.C. è già una provincia dell'Impero Romano. I loro antenati erano stati emigranti celti dalla Gallia fino all'Asia Minore, e cui devono forse essere germinati per il loro assetto sociale dati di classificazione giuridica.

Interessanti sono le testimonianze di Gaio sulla *patria potestas*, che lega il figlio procreato in giuste nozze al potere del padre. Questo legame è peculiare del diritto romano, contrassegna il *ius civile Romanorum*: “*Quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus (1.55)*”. Una tale unicità di categoria ordinamentale nasce nell'opinione e nell'uso di quanti ne facciamo richiesta all'imperatore Adriano per la concessione in editto a lui richiesto della cittadinanza romana. Ma si tratta di una estensione di una prerogativa romana. Padre e figlio a lui soggetto sono la cittadinanza politica, prima ancora che economica e sociale dei *cives* romani. Fuori di questa diade nessuno pensava e agiva come se il padre fosse padrone del proprio figlio. Ma ecco la testimonianza di Gaio: “*Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*”.

Eccezione che rende interna alla cultura dei Galati la predicazione e dibattito di San Paolo sulla rivoluzionaria distanza tra la Legge mosaica e la fede in Gesù Cristo. Della prima il padre è nella più tenera delle ipotesi un pedagogo, un protettore, un ausilio ad intendere ed applicare la Legge. Nella seconda ogni vivente è Cristo stesso. Ecco la ragione profonda dell'assoluta eguaglianza di ogni essere umano, tutti uno in Cristo. I Galati diventati Cristo non possono più distinguersi tra giudei e greci, liberi e servi, uomo e donna. L'eguaglianza è ora radicale. Ma è proprio per questo che i Galati sono la platea più idonea per ascoltare l'annuncio di Paolo, che fa di battezzati e credenti un popolo nuovo.

Se spostiamo l'angolo della osservazione storica dagli interni delle popolazioni della Galatia, che potrebbero essere stati demograficamente consistenti, dal momento che esse dilagavano per un asse collegante, quasi una via Francigena avanti lettera, dalle originarie patrie celtiche fino alla odierna Ankara, avremo per sintomi anche qualche significato del processo di unificazione dell'Impero Romano.

I Romani non avevano mai abbandonato l'ideologia patrista del loro ordinamento sociale, la famiglia. Il punto di forza di essa stava nella soggezione del figlio al potere del padre. Tutto il diritto di chi godesse della cittadinanza romana era *ius civile*. Quanti appartenessero ad altre

cittadinanze politiche vivevano nel *ius gentium*. Con una sola eccezione: sono i Galati a credere che i loro figli vivevano nella potestà genitoriale. Gaio, il maestro e il giurista che viveva la pienezza della storia dell'Impero, usa questa terminologia: "*Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate parentum liberos esse*". Era dunque una loro opinione, una credenza nazionale che essi fossero come i Romani dotati di *patria potestas*.

Ecco perché San Paolo discutendo con i Galati può energicamente distinguere il padre, della Legge mosaica, dal pedagogo, della fede cristiana. Distinzione che nella dialettica apostolica porta a separare due storie, quella della Creazione, e l'altra, della Crocefissione e Resurrezione di Gesù.

Le polemiche all'interno delle chiese tra cristiani e giudei non sembra abbiano preoccupato i Romani più che fossero questione di ordine pubblico, almeno al loro inizio.

I Romani onnipresenti anche quando non visibili nelle loro forze militari tendevano al pacifico buongoverno. È perciò comprensibile che il criterio adottato da Antonino Caracalla nel 212 d.C. fosse quello di una unificazione formalistica dei loro sudditi da abitanti di tutti i territori del vastissimo Impero a cittadini romani. Abitante è una categoria fattuale, cittadino essenzialmente giuridica. Come tale la promozione istantanea di milioni e milioni di esseri parlanti varie lingue, educati in varie culture, praticanti diverse credenze religiose, non poteva che apparire una scelta rivoluzionaria di governo da parte dell'Impero di Roma, forse per sedare ulteriori rischi separatistici impliciti nell'egualitarismo radicale quale si era già manifestato nella lettera paolina ai Galati qualche secolo innanzi.

La portata reale del conflitto Cristianesimo-Romanità alle sue origini è spirituale e teologica ed è temuta dallo Stato romano per il proclama di radicale eguaglianza nazionale, socio-economica, sessuale che ne viene diffuso e discusso.

Superata la esperienza delle persecuzioni con l'impero costantiniano, Giustiniano, adottando e combinando la remota eredità della *auctoritas Augusti* con quella recente del *Deo auctore*, fa nascere il cristianesimo cattolico, una terza storia tuttora in divenire, dalle cui vicende dipenderanno le sorti del mondo che è nostro.

## Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato  
a Città di Castello (PG)  
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia  
Tel. 075 4651075  
[info@alienoeditrice.net](mailto:info@alienoeditrice.net)  
[www.alienoeditrice.net](http://www.alienoeditrice.net)